MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

# Art. 39

## Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 76, comma 1, lettera c), del Codice, dopo le parole: "della domanda iniziale" sono inserite le seguenti: "o la protezione del brevetto e' stata estesa". All'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo le parole: "del brevetto stesso" sono aggiunte le seguenti: ", e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione". All'articolo 76, comma 3, del Codice, le parole: "dei diverso brevetto" sono sostituite dalle seguenti: "del diverso brevetto".

Versione in vigore dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 |
| Estremi | Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-131-2010/art-39-modifiche-all-articolo-76-del-decreto-legislativo-10-febbraio-2005-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it